

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 18 LUGLIO 1952

(87ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

### INDICE

#### Disegno di legge :

(Approvazione)

« Provvedimenti finanziari per gli Enti di riforma che operano fuori del territorio della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa del Mezzogiorno) » (N. 2503) (Di iniziativa dei deputati Fascetti e Germani) (Approvato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE, relatore . . . . . Pag. 917

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Carbonari, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Gortani, Grieco, Lanzara, Mancinelli, Medici, Milillo, Parri, Piemonte, Ristori, Salomone, Spezzano e Tartufole.

Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, onorevole Gui.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Approvazione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Fascetti e Germani: « Provvedimenti finanziari per gli Enti di riforma che operano fuori del territorio della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa del Mezzogiorno) » (N. 2503) (Approvato dalla Camera dei deputati).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, di iniziativa dei deputati Fascetti e Germani: « Provvedimenti finanziari per gli Enti di riforma che operano fuori del territorio della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa del Mezzogiorno) » già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Onorevoli colleghi, come è noto il finanziamento degli Enti della riforma agraria che operano fuori del territorio della Cassa del Mezzogiorno è assicurato dall'articolo 5 della legge 10 agosto 1950, n. 647, per l'esercizio 1951-52 e, fino all'esercizio 1959-1960, a mezzo di assegnazione annuale sulla quota di stanziamento di 20 miliardi attribuita complessivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e al Ministero dei lavori pubblici.

Infatti, a norma dell'articolo 24 della legge 31 ottobre 1950, n. 841, le somme occorrenti per gli Enti creati in base alla delega legislativa contenuta negli articoli 1 e 2 della citata legge e posti in località diverse da quelle indicate nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647, devono essere prelevate sul predetto

stanziamento di 20 miliardi stabilito appunto per l'esecuzione di opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia centrale e settentrionale.

Senonchè gli Enti di riforma non procedono nel decennio alle spese con ritmo costante. È evidente, infatti, che nei primi esercizi si concentrano le spese per gli acquisti del macchinario col quale occorre procedere alla lavorazione dei terreni, le spese per gli acquisti delle scorte vive e morte di cui devono essere dotati gli assegnatari dei terreni, quelle per la sistemazione dei fondi, per la costruzione delle strade e delle case dei coloni, per i ricoveri del bestiame, ecc., mentre nel campo dell'assistenza finanziaria è proprio nei primi anni che devono effettuarsi le anticipazioni indispensabili per i lavoratori immessi nei fondi; occorre, cioè, nei primi esercizi un'assistenza finanziaria a cui dovrà unirsi l'assistenza sociale, intensa nei primi esercizi stessi, per conseguire gli scopi della riforma, assistenza finanziaria che si andrà invece rallentando man mano nel tempo.

Il programma finanziario non corrisponde perciò al programma tecnico che vuole attuata con assoluta urgenza la redistribuzione della proprietà terriera e che impone per legge di portare a compimento gli espropri nel 1952. Adattare il programma tecnico al programma finanziario sarebbe antieconomico perchè costringerebbe gli Enti di riforma a non effettuare le assegnazioni dei terreni se non a passo ridotto, graduandole in ragione dei mezzi finanziari disponibili in ciascun esercizio, con la conseguenza della permanenza del possesso dei terreni in mano degli Enti di riforma. È palese, pertanto, la necessità di provvedere ad eliminare lo sfasamento tra le entrate costituite dal finanziamento statale diluito in somma costante in dieci esercizi e le spese degli Enti di riforma in progressione decrescente; sfasamento che sarà tanto più notevole quanto più gli Enti di riforma risponderanno ai loro fini istituzionali.

A conciliare le due necessità: dello Stato che, per le finalità complesse di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, deve effettuare l'assegnazione degli stanziamenti in una quota annuale pressochè costante a favore degli Enti di riforma e degli Enti di riforma stessi che hanno una realtà di spese non ripartibili proporzio-

nalmente nel tempo, provvede il presente disegno di legge col quale si rende possibile lo smobilizzo delle annualità costanti e si facilita il ricorso al credito da parte degli Enti interessati.

Con l'articolo 1, allo scopo di rendere possibile, con la necessaria certezza delle assegnazioni, le operazioni finanziarie di smobilizzo, si stabilisce che, a decorrere dall'esercizio 1952-1953 e fino all'esercizio 1959-60 incluso, la somma da porsi a disposizione dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino, e dell'Ente per la colonizzazione del delta padano, sul fondo annuale già ricordato di 20 miliardi, di cui all'articolo 24 della citata legge 21 ottobre 1950, numero 841, è rispettivamente di 5 miliardi e di 2 miliardi. La diversa entità del finanziamento è dovuta alla considerazione della diversa misura dei terreni espropriati o da espropriazione dai due Enti suddetti. Infatti, mentre per l'Ente della Maremma tosco-laziale e del Fucino i piani prevedono l'esproprio di 237.659 ettari, per l'Ente del delta padano i piani prevedono l'esproprio di soltanto 62.569 ettari.

Con l'articolo 2, affinché i predetti Enti di riforma possano compiere nei primi anni di esercizio il massimo del loro sforzo, si dà ad essi facoltà, previo assenso del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di procedere alla cessione di tutto o di parte degli stanziamenti annuali fino a non oltre quattro di essi in uno stesso esercizio finanziario, ovvero di procedere alla emissione di obbligazioni entro i limiti delle assegnazioni di cui all'articolo 1.

L'articolo 3 reca disposizioni per favorire il collocamento delle obbligazioni emesse dagli Enti in questione e stabilisce altresì che il ricavato della emissione di obbligazioni o della cessione di annualità debba utilizzarsi dagli Enti stessi con la osservanza delle norme di cui all'articolo 18 del decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, e dell'articolo 17 del decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

Con lo stesso articolo 3 si concede alle obbligazioni in parola la garanzia dello Stato senza che ciò costituisca nessun aggravio, corrispondendo le emissioni delle obbligazioni agli stanziamenti di bilancio che vengono bloccati per il servizio di estinzione delle obbligazioni

stesse e si stabilisce che, nel caso di cessione, le annualità saranno versate agli Istituti mutuanti.

Infine con l'articolo 4 si autorizza il Ministero del tesoro ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Questa la sostanza, queste le finalità del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati ed ora sottoposto all'esame della nostra Commissione. Si tratta di un disegno di legge la cui approvazione è urgente, per dar modo agli Enti di riforma, che operano fuori del territorio della Cassa per le opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia Meridionale, di disporre dei mezzi finanziari necessari all'espletamento dei loro compiti.

Poichè nessuno chiede di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo pertanto all'esame degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Sul fondo annuale dei 20 miliardi di cui all'articolo 24, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, a decorrere dall'esercizio 1952-53 e fino all'esercizio 1959-60 incluso, è assegnata a favore degli Enti di riforma fondiaria che operano nelle località di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 647, la somma di lire 7 miliardi così ripartita:

lire 5 miliardi all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale e del territorio del Fucino;

lire 2 miliardi all'Ente per la colonizzazione del delta padano.

(È approvato).

#### Art. 2.

Allo scopo di assicurare i fondi occorrenti per l'applicazione della legge 21 ottobre 1950, n. 841, secondo le necessità dei diversi esercizi finanziari, gli Enti di cui al precedente articolo 1 hanno facoltà, con l'assenso del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di cedere i predetti stanziamenti annuali fino a non oltre quattro di essi in uno stesso esercizio finanziario, ovvero di emettere obbligazioni entro i limiti delle assegnazioni di cui all'articolo 1.

(È approvato).

#### Art. 3.

Le obbligazioni emesse dai predetti Enti sono garantite dallo Stato e le assegnazioni iscritte a favore dei medesimi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste restano vincolate negli esercizi che saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura in accordo con il Ministero del tesoro fino all'ammontare delle obbligazioni emesse, a garanzia dell'estinzione delle obbligazioni stesse.

Tutti gli Istituti di credito e tutte le Banche di qualsiasi natura, le Casse di risparmio, i Monti di pegni, gli Istituti e le Società di previdenza e di assicurazione sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni statutarie, ad assumere le predette obbligazioni e a valersene agli effetti della costituzione di cauzioni e riserve legali.

Il ricavato della emissione delle obbligazioni a cura e responsabilità del Consorzio di collocamento è versato alla Banca d'Italia in un conto corrente e i relativi fondi saranno posti a disposizione degli Enti con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, osservate le norme di cui all'articolo 18 del decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 66, e all'articolo 17 del decreto legislativo presidenziale 7 febbraio 1951, n. 69.

In caso di cessione da parte degli Enti delle annualità assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, il netto ricavato della cessione sarà versato e utilizzato come al comma precedente e le annualità saranno versate direttamente dallo Stato agli Istituti mutuanti.

(È approvato).

#### Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni negli stati di previsione delle spese, per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 10,30.